



TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 107/2016 R.G.Es.

Il G.E.;

letta l'istanza del delegato del 28/10/2024;

ritenuto che con ordinanza del 9/10/2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;

ritenuto che avverso tale ordinanza è stato proposto reclamo al Collegio;

ritenuto che, ad ogni modo, in mancanza (allo stato) di un provvedimento di sospensione della procedura esecutiva da parte del Collegio, va disposta la prosecuzione delle vendite;

DISPONE che il delegato proceda alla fissazione di un ulteriore tentativo di vendita dei lotti 2-3, con ribasso di un terzo rispetto all'ultimo tentativo, e, in caso di esito negativo, a due ulteriori tentativi di vendita con ribassi di un terzo;

INVITA il delegato a riferire al g.e. all'esito per istruzioni;

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Ragusa, 05/11/2024.

Il G.E.

Carlo Di Cataldo